

abitativo per essere adibiti ad asilo nido con la sola denuncia di inizio attività;

il successo del nido in ogni realtà in cui tale servizio abbia messo radici, il valore unanimemente riconosciuto alla qualità dell'offerta formativa, assieme alla frustrazione di moltissime famiglie che vedono negato il loro legittimo diritto di usufruire di tale servizio impongono di riflettere su come rinnovare gli impegni per un ulteriore sviluppo della rete dei servizi per l'infanzia;

intorno al nido, specialmente per quello territoriale si è radicata una profonda cultura dei servizi e sappiamo che la cultura del nido si diffonde usufruendo di tale servizio e conoscendolo. Lo dimostra il fatto che in tutti questi anni nella scelta del nido i genitori portano motivi legati all'alta qualità educativa di tali servizi ed all'importanza per i propri bambini di fare esperienze significative. In larga maggioranza il nido è scelto proprio perché costituisce un'importante opportunità educativa ed un luogo di socializzazione che offre ai bambini la possibilità di crescere all'interno di una molteplicità di relazioni personali;

impegna il Governo:

a predisporre tutte le misure necessarie affinché anche i nidi cosiddetti « condominiali » rientrino nella programmazione comunale dei servizi per l'infanzia;

ad adottare le opportune iniziative per estendere la deduzione dall'imposta sul reddito dei genitori stabilita dall'articolo 70 comma 6 della legge 21 dicembre 2001, n. 448 ad ogni forma di servizio socio educativo per la prima infanzia e non solo per la partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro.

9/4489/179. Amici.

La Camera,

considerato che:

la rendita INAIL è un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, per la quale vengono pagati i relativi contributi distinti e diversi da quelli pagati per la pensione;

la normativa prevista dall'articolo 1, comma 43 della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede il divieto di cumulo tra l'assegno di invalidità o la pensione di inabilità liquidata dall'INPS in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia dell'INAIL liquidata per il medesimo evento invalidante;

il divieto di cumulo non vale per coloro che avessero stipulato un'assicurazione privata contro gli infortuni;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte all'eliminazione del divieto di cumulo tra l'assegno di invalidità o la pensione di inabilità liquidata dall'INPS in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia dell'INAIL liquidata per il medesimo evento invalidante, così come è già stato fatto per le pensioni di reversibilità.

9/4489/180. Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Nigra, Motta, Trupia, Diana, Buffo, Sciacca.

La Camera,

considerato che:

il disegno di legge in esame non contiene la normativa specifica per risolvere l'annosa questione della rideterminazione del trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio tra il 1981 e il 1995, una soltanto un generico accantonamento in

Tabella A, rinviando quindi a successivo provvedimento la soluzione della vicenda;

impegna il Governo

ad individuare in tempi brevi un percorso normativo che consenta la perequazione dei trattamenti pensionistici del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio tra il 1981 e il 1995.

9/4489/**181**. Trupia, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Nigra, Motta, Guerzoni, Diana, Buffo, Sciacca.

La Camera,

premesso che:

l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — produce un indiscutibile conseguenza di delegittimazione e compromissione della disciplina ordinaria di governo del territorio e di sviluppo razionale del tessuto urbanistico, nonché il rafforzamento delle aspettative di impunità che ha caratterizzato i comportamenti dei tanti che hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la sanatoria ivi prevista, se da una parte estingue le conseguenze penali derivanti da detta attività di abusivismo edilizio, dall'altra lascia quasi del tutto impregiudicati gli oneri per la collettività nazionale, in termini di deprivazione di beni e valori fondamentali costituzionalmente tutelati, e altresì grava sulle amministrazioni locali l'onere dell'approntamento di tutti i servizi e strutture proprie dell'urbanizzazione;

l'abusivismo, sovente, rischia di comportare nel tempo conseguenze sulla sicurezza e la stabilità degli edifici;

l'articolo 32, comma 35, lettera b), del disegno di legge di conversione del

decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326, irresponsabilmente prevede l'obbligo della predisposizione di una specifica perizia di idoneità statica solo per quegli abusi che comportino opere di volumetria superiore a 450 metri cubi, senza nulla specificare riguardo all'eventualità che si tratti di volumetrie che si sviluppino in piano o su più livelli;

impegna il Governo

ad adottare idonee iniziative normative volte ad estendere, ai fini della valutazione degli organi tecnici che saranno chiamati a vagliare le domande di condono, sotto il profilo dell'idoneità tecnica.

9/4489/**182**. Mariotti.

(Nuova formulazione).

La Camera,

premesso che:

ricordata l'intesa sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi e il presidente della giunta regionale Toscana, Claudio Martini, relativa alla realizzazione dell'asse Tirrenico Rosignano-Civitavecchia, fondamentale per i collegamenti al nord della capitale e per l'espansione dei traffici del porto di Civitavecchia;

il tracciato dell'arteria deve risultare compatibile con i caratteri ambientali, storici, culturali, oltre che trasportistici;

gli enti locali del territorio e le regioni Toscana e Lazio hanno più volte indicato e sollecitato, anche recentemente, l'accoglimento del progetto costiero, a valle, il solo che non arrecherebbe danni

all'agricoltura, al turismo e all'archeologia in quanto utilizzando la statale Aurelia, ne realizzerebbe l'ampliamento a quattro corsie con gli svincoli di uscita e di entrata opportunamente distribuiti lungo il percorso; considerato che tale ipotesi si mostra conveniente anche sotto il profilo dei costi, a confronto con l'ipotesi collinare, gravata degli oneri per sbancamenti e gallerie;

impegna il Governo

a pronunciarsi a favore che siano le regioni Lazio e Toscana a decidere quale tracciato prevedere nella realizzazione dell'asse tirrenico, senza ulteriori rinvii e a stanziare il costo preventivato.

9/4489/**183**. Sabattini, Stramaccioni, Tildei.

La Camera,

premessi che:

sia fondamentale ed indispensabile conoscere la reale consistenza del patrimonio bovino nel nostro paese, anche in considerazione del monitoraggio e controllo della produzione e delle certificazioni di filiera a garanzia dei consumatori.

impegna il Governo

entro il 30 marzo 2004, a riferire in Parlamento rispetto alla funzionalità dell'anagrafe zootecnica e rispetto al riconoscimento della stessa da parte delle Comunità europee.

9/4489/**184**. Ricciuti.

La Camera,

premessi che:

i danni nel settore bieticolo saccarifero derivanti da calamità naturali (sicidità) verificatesi nell'anno 2003 sono valutabili, solo con riferimento alla parte

agricola, in oltre 100 milioni di euro ed hanno riguardato in maniera consistente anche la fase industriale di prima trasformazione, in considerazione, fra l'altro, dell'alta incidenza dei costi fissi in tale tipologia industriale, valutabile in almeno 70 milioni di euro;

il quadro di riferimento normativo comunitario non esclude interventi straordinari riguardanti il ristoro dei danni derivanti da calamità naturali, prevedendo che tali interventi pubblici siano destinati in via di massima, ma non esclusiva, alla parte agricola;

a livello nazionale, per altro, il settore bieticolo saccarifero, per le caratteristiche tecnico economiche e le particolarità normative in materia di Organizzazione Comune di Mercato, ha da sempre avuto una attenzione specifica;

impegna il Governo

a concretizzare un primo intervento significativo volto a ristorare il settore, anche se in maniera parziale, per i danni derivanti dalle calamità naturali verificatesi nel corso della campagna 2003.

9/4489/**185**. Misuraca, Zama.

La Camera,

premessi che:

negli ultimi anni l'Italia è il Paese europeo che ha dovuto pagare, il prelievo supplementare in assoluto maggiore, ancorché l'Italia al contrario di tanti altri Paesi Europei, non è autorizzata a produrre quanto necessario al proprio fabbisogno, anzi oggi produce solo il 55 per cento del proprio consumo di latte e derivati

impegna il Governo:

ad attivarsi concretamente in tempi ragionevoli, a richiedere a Bruxelles un aumento di « Quote Latte » che consenta di recuperare, anche parzialmente, questo differenziale;

altrettanto a procurare nuovi spazi alle nostre produzioni D.O.P. e I.G.P., vanto del nostro Paese nel Mondo.

9/4489/**186**. Jacini, Scherini.

La Camera,

premesso che,

la recessione economica, che si potrae dagli eventi terroristici dell'11 settembre 2001, ha imposto al Governo ad adottare, in occasione dell'approvazione delle manovre finanziarie, provvedimenti a sostegno delle categorie economiche;

in merito alla categoria dei risparmiatori non si devono sottovalutare gli episodi recenti degli ultimi anni che hanno fortemente penalizzato la fiducia dei risparmiatori nei confronti degli istituti di credito e degli investitori istituzionali;

oltre ai ben noti episodi collegati alla vendita dei « prodotti finanziari capestro » (my way e for you) della Banca 121, ora assorbita nel Monte dei Paschi di Siena, alle obbligazioni della Cirio alla collocazione dei Bond argentini che hanno visto coinvolti ben 450 mila risparmiatori, si aggiungono di recente i casi dei Fondi San Paolo, su cui sono state avviate indagini, nonché il caso Parmalat;

considerata l'importanza del ruolo che ha il risparmio italiano nel rilancio degli investimenti, nonché la gravità di vedere distrutto in alcuni casi definitivamente il risparmio italiano male investito;

negli episodi citati non si può escludere un coinvolgimento delle banche e una mancanza di controllo della Banca

d'Italia e della Consob, che per istituzione e per legge hanno l'obbligo di vigilare;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative urgenti volte a riformare la normativa sulle funzioni di controllo e vigilanza, al fine di introdurre nuove disposizioni o nuovi organi, che garantiscono un reale ed effettivo controllo per tutelare seriamente i risparmiatori ed evitare comportamenti gravi e scorretti da parte degli istituti di credito.

9/4489/**187**. Lussana, Sergio Rossi.

La Camera,

premesso che:

a causa della insufficienza della quota assegnata all'Italia dalla UE, nel quadro dell'organizzazione comune di mercato dei prodotti lattiero caseari, il nostro Paese è storicamente costretto al pagamento di multe conseguenti il superamento della quota medesima;

all'insufficienza della quota comunitaria si è aggiunto il problema della gestione nazionale del regime delle quote latte che, come ampiamente dimostrato anche da autorevoli Commissioni di indagine governativa, hanno contribuito a generare enormi sanzioni a carico dei produttori;

in materia di multe per il superamento delle quote latte è in corso, da anni, un enorme e, di fatto, insanabile contenzioso che ha, oramai, interessato ogni livello giurisdizionale;

le misure per la rateizzazione delle multe pregresse introdotte con il decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono risultate, di fatto, insufficienti ed inefficaci, come dimostrato anche dal fatto che

l'originaria scadenza per l'accesso alla re-teizzazione, inizialmente fissata per il 15 novembre di quest'anno, è stata recentemente posticipata al 15 febbraio 2004;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative che consentano di dilazionare il pagamento delle multe pregresse sul latte.

9/4489/**188**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Guido Dussin, Vascon, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

premesso che:

dopo 2 anni di blocco totale delle nomine a tempo indeterminato il Governo ha deciso la copertura di 15.000 posti per i docenti e per gli ATA;

rilevato che tale misura risulta ancora del tutto inadeguata perché i posti vacanti e disponibili nelle scuole sono oltre 100.000 e devono essere tutti ricoperti con personale stabile;

impegna il Governo

a predisporre in tempi brevi un apposito piano pluriennale per la nomina a tempo indeterminato di tutti i docenti e di tutto il personale della scuola che ricopra posti vacanti.

9/4489/**189**. Bonito, Sasso, Capitelli.

La Camera,

premesso che:

si è verificata una riduzione ulteriore, ad opera della legge finanziaria 2004, degli stanziamenti previsti per il Fondo dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 della legge n. 440 del 1997;

tale legge nell'intento di realizzare un sia pur processuale riequilibrio, a favore degli investimenti per l'innovazione, di una spesa corrente da sempre unicamente destinata al personale, prevede l'emanazione di una o più direttive realizzate con apposite procedure di controllo parlamentare, al fine di definire:

degli interventi prioritari;

dei criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione;

delle indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi;

rilevato che gli interventi attualmente individuati come finanziabili dall'articolo 1 della 440 sono i seguenti:

piena realizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico;

introduzione della seconda lingua comunitaria nelle scuole medie;

iniziative di formazione ed aggiornamento riferite a tutte le componenti della scuola, legate anche al processo di diffusione della cultura dell'autonomia, nonché all'introduzione delle nuove tecnologie didattiche;

sviluppo della formazione continua e ricorrente — educazione degli adulti, anche con interventi integrati;

iniziative post-secondarie e copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea;

interventi perequativi diretti anche ad integrare gli organici provinciali del personale;

interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico;

con successivi atti legislativi sono state ampliate e parzialmente modificate le suddette finalità prevedendo:

con l'articolo 68 della legge 144 del 1999 la parziale copertura delle spese per il sostegno dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età (tale articolo prevedeva a carico del Fondo oggetto della direttiva per il 2001 uno stanziamento di 110 miliardi di lire che avrebbero dovuto diventare fino a 190 miliardi di lire a decorrere dal 2002 — altri 590 miliardi di lire sempre decorrere dall'anno 2002 erano posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito nella legge n. 236 del 1993);

con l'articolo 69 della legge 144 del 1999 il sostegno dell'IFTS;

con la legge n. 69 del 2000 il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione dell'handicap;

la legge 440 non istituisce un Fondo del bilancio del MIUR la cui utilizzazione è di volta in volta decisa dal ministro in carica sia pur con il rispetto delle procedure parlamentari previste;

constatato che il ministro Moratti ha ripetutamente utilizzato il fondo non solo per finanziare interventi non previsti alla legge n. 440 e dalle sue successive modificazioni ma anche per finanziare interventi contrari alla legislazione vigente e perfino per interventi chiaramente incostituzionali;

le Direttive 15 maggio 2002 n. 53 e 8 maggio 2003 n. 48 ignorano o marginalizzano molte delle finalità stabilite dalla legge quali:

il sostegno all'autonomia scolastica;

il sostegno alla attuazione delle iniziative di cui all'articolo 68 della legge 144/1999;

il sostegno alle iniziative per l'inserimento della seconda lingua comunitaria nella scuola media;

rilevato che le medesime direttive propongono arbitrariamente finalità che non trovano riscontro in indicazioni legislative riferite all'impiego del Fondo quali:

le iniziative volte a supportare la riforma degli ordinamenti scolastici.

la previsione di uno stanziamento per la comunicazione del processo di riforma che viene illegalmente finanziata nelle ultime due direttive rispettivamente con 7.746.853 euro e 13.164.800 euro.

le iniziative per l'avvio della riforma nelle scuole paritarie che si collocano fuori delle legge 62/2000 con la spesa di 6.197.482 euro nel 2002 e di 5.268.000 euro nella direttiva 2003;

impegna il Governo

a garantire per il 2004 una procedura di attuazione della legge n. 440 del 1997 pienamente rispettosa del dettato della medesima.

9/4489/190. Leoni, Sasso, Capitelli.

La Camera,

premesso che:

mentre il disegno di legge finanziaria in materia di diritto allo studio si limita a ripristinare l'esenzione dalle tasse scolastiche per gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore;

il riconoscimento dell'errore commesso con la cancellazione della legge n. 9 del 1999, non incide tuttavia nel ripristino per gli stessi studenti del diritto alle mi-

sure riguardanti la gratuità degli studi previste dalla legislazione nazionale e regionale;

mentre ciò accade si sono aumentati ulteriormente gli stanziamenti a favore delle scuole paritarie prelevandoli tra l'altro assurdamente dai fondi destinati all'assistenza sociale ai disabili;

impegna il Governo

a ripristinare il suddetto stanziamento.

9/4489/**191**. Grillini, Sasso, Capitelli.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria 2004 ignora di fatto che l'edilizia scolastica è la più importante opera pubblica del nostro paese, in quanto alla tabella F viene ripristinato sì il finanziamento annuale dei mutui, ma la somma prevista, 30 milioni di euro, risulta irrisoria perché non tiene conto delle gravi conseguenze che determinerà negli anni prossimi l'interruzione del finanziamento per due anni dei piani annuali regionali;

solo con il decreto ministeriale 30 ottobre sono stati utilizzati i 10 milioni di euro previsti nella precedente legge finanziaria per erogare mutui, in maniera del tutto insufficiente, relativi ai piani annuali 2003 e 2004 della legge 23 del 1996;

nel fare ciò è stato dimenticato l'anno 2002 per il quale è saltato ogni tipo di previsione;

per l'adeguamento e la messa a norma della situazione disastrosa dell'edilizia scolastica italiana, dopo il fallimento dell'articolo 80 comma 21 della precedente finanziaria, è stato quantificato in sede ministeriale un piano pluriennale straordinario di investimenti per 7,5 miliardi di

euro, e che la legge finanziaria, articolo 18 comma 4, indica solo 39 milioni di euro per l'ammortamento dei mutui quindicennali, per dare attuazione a quanto previsto dalla precedente legge finanziaria per le zone a rischio sismico;

con una siffatta scelta non sarà assolutamente possibile rispettabile il termine categorico del 31 dicembre 2004 previsto per la messa in sicurezza di tutte le istituzioni scolastiche;

impegna il Governo

a prevedere per il futuro adeguati stanziamenti nel settore.

9/4489/**192**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Franci, Sasso, Capitelli.

La Camera,

premesso che:

l'apposizione della fiducia sulla legge finanziaria 2004 impedisce in questa sede i necessari miglioramenti del testo;

con riferimento alle disposizioni concernenti gli enti locali appare opportuno e largamente condiviso che agli enti locali venga consentito di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione dei beni patrimoniali, infusi i beni immobili, oltre per le finalità di cui all'articolo 3, comma 28, anche per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte ad estendere la disciplina citata nel senso indicato in premessa.

9/4489/**193**. De Brasi

La Camera,

premesso che,

l'apposizione della fiducia sulla legge finanziaria 2004 impedisce in questa sede i necessari miglioramenti del testo;

con riferimento ai parziali ed insufficienti correttivi apportati dall'articolo 3, comma 125, alle modifiche introdotte dall'articolo 41-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 269/2003 convertito nella legge 326/2003 relativamente alla disciplina regolamentare dei fondi di investimento chiusi;

l'ordine del giorno n. 9/4447/81 accettato come raccomandazione nella seduta del 19 novembre 2003 già impegnava il Governo a limitare la predetta disciplina al solo comparto immobiliare dei fondi chiusi, escludendone viceversa, per i motivi ivi indicati, il comparto mobiliare, ed a dare nel frattempo le coerenti indicazioni transitorie all'autorità di vigilanza competente per il regolamento dei fondi comuni; constatato che tale impegno non risulta attuato nell'articolo 3, comma 125, della legge finanziaria 2004;

impegna il Governo

a dare puntuale e tempestiva applicazione ad adottare iniziative normative volte al richiamato ordine del giorno n. 9/4447/81 del 19 novembre 2003, escludendo dall'ambito dell'articolo 41-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 269 del 2003 i fondi chiusi mobiliari.

9/4489/**194**. Caldarola

La Camera,

premesso che:

al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a prevedere una detrazione dall'imponibile relativo alle imposte sul reddito per le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, a favore di soggetti proponenti progetti innovativi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca, costituite in forma associata.

9/4489/**195**. Ranieri.

La Camera

premesso che:

con la legge Finanziaria dello scorso anno, al comma 1 dell'articolo 41, il Governo in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e in un limite di spesa definito, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, si era impegnato alla proroga di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché alla concessione, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, purché definiti in specifici accordi in sede governativa che fossero intervenuti entro il 30 giugno 2003;

entro il 30 giugno 2003, per la Nuova Scania di Vi Iacido è mancata la convocazione del Governo ai fini della definizione di tali specifici accordi, nonostante il pressante impegno dei sindacati, dei lavoratori e degli Enti locali;

in considerazione della particolare gravità della situazione occupazionale che si vive in quelle zone, e che provoca gravi risvolti sul piano sociale in tutto il territorio sardo;

impegna il Governo

a definire gli specifici accordi previsti al comma 1 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di garantire la proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge.

9/4489/**196**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Diliberto, Sgobio, Rizzo, Pistone

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che i ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e dell'economia e finanze (agenzia del territorio) si avvalgano del personale già assunto a tempo determinato, attraverso la progressiva immissione nel triennio 2004-2006 del medesimo personale nei ruoli organici dei suddetti ministeri.

9/4489/**197**. Pistone, Rizzo, Sgobio.

La Camera,

premessi che:

l'ospedale Mauriziano di Torino, secondo per importanza nella città, sta attraversando un periodo di grave crisi economico-finanziaria a fronte di un deficit di bilancio di oltre 370 milioni di euro;

le responsabilità di tale grave squilibrio economico sono da attribuire da una parte ai mancati pagamenti da parte della Regione Piemonte di oltre 150 milioni di euro per prestazioni sanitarie effettuate,

dall'altra alla pessima amministrazione da parte del *management* dell'ospedale;

i commissari inviati dal Governo per risanare l'ente hanno presentato un piano industriale di risanamento che prevede la immediata vendita del patrimonio dell'ordine Mauriziano, la esternalizzazione, attraverso la costituzione di una società mista, di oltre duecento lavoratori dell'ente e la chiusura di numerosi servizi sanitari erogati alla collettività dall'ospedale;

la scelta di ricorrere ad un piano industriale di risanamento appare poco consona in un contesto aziendale nel quale si opera la funzione sanitaria e si persegue la salute del cittadino, bene quest'ultimo difficilmente misurabile in termini esclusivamente finanziari;

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative di carattere normativo per l'immediato stanziamento di risorse finanziarie finalizzate al risanamento del debito dell'ordine Mauriziano, onde scongiurare la drastica riduzione dei servizi sanitari che nel Piemonte registrano già oggi interminabili liste di attesa per i cittadini e salvaguardare il futuro occupazionale di centinaia di lavoratori.

9/4489/**198**. Rizzo, Vertone, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.

La Camera,

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative di carattere normativo per prevedere che a partire dal periodo d'imposta 2004 dall'imposta lorda ai fini della tassazione sul reddito delle persone fisiche possa essere detratto un

importo pari alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

9/4489/**199**. Bellillo, Pistone, Rizzo, Sgobio, Maura Cossutta.

La Camera,

impegna il Governo:

ad intraprendere iniziative a livello di organismi internazionali per promuovere l'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie di natura meramente speculativa, prevedendo:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta alle transazioni finanziarie, da e per l'estero, di valori, titoli o di strumenti finanziari comunque denominati, connesse con le operazioni definite speculative, con l'istituzione di un'aliquota proporzionale non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate;

b) una destinazione del gettito agli interventi in favore dei paesi meno avanzati, ed in particolare: all'incremento del Fondo per la sicurezza alimentare per combattere la fame e la sottoalimentazione nel mondo; all'incremento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, contro la desertificazione e la salvaguardia delle risorse idriche; alla lotta contro l'aids, nonché alla cancellazione del debito dei paesi poveri.

9/4489/**200**. Vertone, Diliberto, Pistone, Rizzo, Sgobio, Maura Cossutta.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a prevedere a partire dal 1° gennaio 2004 l'istituzione di una forma economica di

sostegno per i soggetti temporaneamente non in grado di provvedere al proprio mantenimento ed a quello del nucleo familiare, quale il reddito minimo di inserimento, come misura di contrasto alla povertà ed all'esclusione sociale.

9/4489/**201**. Maura Cossutta, Rizzo, Pistone, Sgobio, Bellillo, Turco, Michele Ventura, Battaglia, Cento, Zanella, Morgando.

La Camera

premesso che:

in attesa di una revisione della disciplina di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte ad eliminare all'articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992 la previsione del termine dei dieci anni di esposizione continuativa all'amianto tra i requisiti per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla legge stessa;

a riconoscere ai lavoratori che abbiano contratto malattia da esposizione all'amianto, ed ai quali sia stata liquidata la pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, a titolo di risarcimento una tantum, l'importo di 30.000,00 euro da corrispondersi, in tre rate di euro 10.000, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, con onere a carico del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto;

a rivedere la normativa prevista dall'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 269 del 2003, come modificato dalla

legge di conversione n. 326 del 2003, laddove è previsto che i benefici previdenziali di cui alla legge n. 257 del 1992 sono concessi solo a quei lavoratori esposti all'amianto per un periodo non inferiore ai dieci anni in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, prevedendo di allargare la platea dei beneficiari estendendo il diritto ai benefici previdenziali di cui alla predetta legge, anche a quei lavoratori che, a causa della loro mansione lavorativa sono esposti all'amianto per un periodo inferiore alle otto ore giornaliere (cosiddetti turnisti);

a fare comunque salve le domande avanzate per il riconoscimento del trattamento pensionistico di cui alla legge n. 257 del 1992 dei lavoratori impiegati in aziende in crisi o dichiarate fallite che usufruiscono della cassa integrazione speciale alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 269 del 2003 e/o in procinto di mobilità a decorrere dal 10 gennaio 2004;

ad intervenire affinché l'ispettorato del lavoro provveda all'assunzione straordinaria di cinquemila ispettori del lavoro per 24 mesi a tempo determinato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della verifica del versamento del contributo di cui al comma 10, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, al controllo di tutte le aziende ove insistono prestazioni a contatto con l'amianto.

9/4489/**202**. Sgobio, Pistone, Maura Cossutta, Rizzo.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che, in tempi brevissimi, sia attuato il regolamento relativo alla istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della

riconversione e riqualificazione professionale del personale delle società della riscossione delle imposte, dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione.

9/4489/**203**. Armando Cossutta, Pistone.

La Camera,

premessi che:

calamità naturali si sono verificate purtroppo anche in periodi recenti e che le risorse a disposizione della Protezione civile non sono state sufficienti a fronteggiare tutte le esigenze immediate di ripristino degli edifici e delle strutture pubbliche danneggiate, né a riavviare la vita civile ed economica delle zone colpite, circostanza che ha determinato disagi gravi per le popolazioni interessate —:

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte, in linea con disposizioni già presenti nel disegno di legge presente, ad estendere le provvidenze ed i finanziamenti per il ripristino delle strutture civili essenziali delle zone colpite da calamità naturali, anche a quelle verificatesi recentemente come, ad esempio, gli eventi sismici che hanno colpito, il 14 settembre scorso, i Comuni di Monghidoro, Loiano e Monzuno, in provincia di Bologna.

9/4489/**204**. Bertolini.

La Camera,

premessi che:

la necessità di dar corso al Protocollo d'intesa stipulato il 24 ottobre 2003

tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero della salute concernente « Tutela del diritti alla salute e allo studio dei cittadini di minore età, affetti da gravi patologie, attraverso il servizio di istruzione domiciliare »;

la necessità di garantire l'operatività degli interventi dei distretti e delle Aziende sanitarie locali che con i propri servizi, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3 del summenzionato Protocollo sono individuati quali organi atti a disporre specifici piani di assistenza domiciliare;

in particolare, la necessità di dar vita a progetti di formazione congiunta tra personale sanitario e personale scolastico;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a finanziare in modo straordinario e con specifico Fondo un programma nazionale di formazione finalizzata all'attuazione del Protocollo d'intesa descritto in premessa;

a ripartire detto finanziamento tra le Aziende sanitarie che presentino specifici progetti di formazione congiunta in materia. Roma, 15 dicembre 2003.

9/4489/**205**. Caminiti, Massidda.

La Camera,

premessi che:

la presenza della popolazione e la conservazione delle attività umane sul territorio sono la condizione indispensabile per limitare i fenomeni di dissesto idrogeologico, degrado ambientale, paesaggistico, culturale e sociale delle zone interne e, in specie, di quelle montane;

tra le diverse attività, l'agricoltura è quella che più di ogni altra è in grado di assicurare il presidio ambientale delle zone montane;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere un abbattimento dell'accisa sul gasolio utilizzato per i lavori agricoli da soggetti operanti in comuni montani con meno di 5.000 abitanti.

9/4489/**206**. (Testo modificato nel corso della seduta). Caparini, Scherini.

La Camera,

premessi che,

nell'agosto 2002, numerosi comuni della Lombardia sono stati colpiti da eventi calamitosi di straordinaria violenza;

i danni patiti dalle imprese agricole ed agroalimentari sono stati tali che, attualmente, ad oltre un anno di distanza, è ancora lontano il ripristino delle normali condizioni economiche e produttive;

impegna il Governo

a prevedere l'attuazione di uno specifico intervento in favore delle imprese agricole ed agroalimentari danneggiate dagli eventi calamitosi ed ubicate nei comuni lombardi.

9/4489/**207**. (Testo modificato nel corso della seduta). Cè.

La Camera,

premessi che,

nel 2000, gli allevamenti avicoli italiani furono colpiti da una ondata epidemica di influenza aviaria, la cui virulenza determinò danni diretti ed indiretti senza precedenza;

l'intervento pubblico, ancorché previsto e più volte annunciato, è rimasto,

di fatto, gravemente incompiuto, in specie per quanto riguarda i danni indiretti;

i danni patiti dalle imprese avicole sono stati tali che, attualmente, a tre anni di distanza, è ancora lontano il ripristino delle normali condizioni economiche e produttive.

impegna il Governo

a prevedere il completamento delle misure in favore del ripristino delle normali condizioni produttive delle imprese avicole colpiti dall'epidemia di influenza aviaria del 2000 e l'attuazione di uno specifico intervento di programmazione in favore del rilancio del settore avicolo italiano.

9/4489/**208**. Didonè.

La Camera,

premesso che:

le nuove norme nazionali in materia di applicazione del regime comunitario delle quote latte prevedono importanti innovazioni, prima fra tutte quella di sostituire, a decorrere dal 1° gennaio 2004, il precedente sistema della compensazione con quello della restituzione del prelievo pagato in eccesso;

l'entrata in vigore del nuovo regime, ancorché in atto, procede, tuttavia, con ritardo, come dimostra il fatto che, lo scorso 15 novembre, il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, ha prorogato di tre mesi la scadenza per la presentazione delle domande per l'accesso alla reateizzazione delle multe pregresse, spostandola dal 15 novembre 2003, al 15 febbraio 2004;

impegna il Governo

a rinviare l'entrata in vigore del sistema della restituzione del prelievo pagato in eccesso al momento in cui sia avvenuta la completa attuazione delle norme contenute nel decreto legge 28 marzo 2003,

n. 49, convertito in legge 30 maggio 2003, n. 119.

9/4489/**209**. Vascon.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 48, comma 5 della lettera f) della legge m. 326 del 2003 di conversione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, prevede che il 60 per cento dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica messo a carico dei privati sia pagato esclusivamente dai produttori dei farmaci.

un eventuale sfondamento del tetto di spesa sopra citato determinerebbe vantaggi economici per tutti i soggetti della filiera del farmaco, in proporzione diretta dei rispettivi margini sul prezzo al pubblico dei medicinali;

l'attuale formulazione della norma suddetta imporrebbe ai produttori di restituire allo Stato anche la parte del 60 per cento dell'eventuale sfondamento del tetto, che sarebbe incassata dagli altri soggetti della filiera del farmaco, determinando così una situazione di manifesta iniquità economica;

la situazione di cui sopra rischierebbe di dar luogo in futuro ad un forte contenzioso amministrativo-costituzionale che potrebbe mettere a repentaglio una parte del previsto recupero, da parte dello Stato, di un eventuale sfondamento del tetto di spesa farmaceutica;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative normative per definire una ripartizione più equilibrata del 60 per cento dell'eventuale sfondamento del tetto di spesa farmaceutica tra tutti i soggetti della filiera stessa.

9/4489/**210**. Polledri.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 48, comma 5, lett. F) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 prevede che, in caso di superamento del tetto di spesa programmato nel settore dell'assistenza farmaceutica, si proceda a ridefinire, anche temporaneamente;

nella misura del 60 per cento del superamento, la quota di spettanza al produttore prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

la norma citata prevede che partecipino al ripiano della spesa farmaceutica anche i produttori di farmaci generici, che tuttavia non hanno responsabilità diretta dell'eventuale sfondamento;

il mancato rispetto del tetto di spesa programmato è infatti da addursi ad altri fenomeni, tra cui lo spostamento delle prescrizioni verso farmaci più costosi, mentre è proprio la promozione dei farmaci generici ad orientare il consumo verso i medicinali più economici;

l'obiettivo di incentivare il consumo di farmaci generici rappresenta un elemento costante della politica farmaceutica perseguita dall'attuale governo al fine di razionalizzare la spesa a carico del SSN;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché siano escluse le aziende produttrici di farmaci generici dal meccanismo di ripartizione dell'onere destinato a coprire il 60 per cento del superamento del tetto di spesa programmato nel settore dell'assistenza farmaceutica, di cui all'articolo 48, comma 5, lett. F) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

9/4489/211. Rizzi, Ercole.

La Camera,

premessi che:

l'ENAC (ente nazionale aviazione civile), in ottemperanza alle leggi 139/92, 135/97 e 194/98, ha stipulato le convenzioni e acceso mutui con gli istituti bancari per finanziare i lavori di potenziamento e ristrutturazione di 24 aeroporti nazionali;

inoltre per attuare il piano di security negli aeroporti nazionali a seguito dei gravissimi attentati terroristici dell'11 settembre che hanno colpito gli Stati Uniti d'America, la BEI ha concesso un prestito di 150 milioni di euro i cui interessi bancari vanno a gravare sull'ENAC;

il complesso dei mutui accesi comporta un onere complessivo di circa 44 milioni di euro annui che l'ENAC deve versare agli istituti bancari;

nella finanziaria 2004 è previsto lo stanziamento di soli 7 milioni di euro e che l'emendamento sopraccitato prevede un finanziamento, per il solo 2004, di 27,3 milioni di euro da destinare al finanziamento delle opere di un solo aeroporto ai sensi della legge 139/92;

si tratta di un grossolano errore al quale è indispensabile porre rimedio con tutta l'urgenza possibile in quanto vi sono concreti rischi di insolvenza da parte dell'ENAC, di blocco dei lavori in 23 aeroporti nazionali e del blocco del programma sicurezza negli aeroporti nazionali;

impegna il Governo

a definire la interpretazione finale dal testo normativo adottato al fine di realizzare l'obiettivo di coprire finanziariamente le rate dei mutui accesi ed il programma di security degli aeroporti nazionali e per

evitare una paralisi dei lavori in 23 aeroporti nazionali.

9/4489/**212**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Panattoni, Duca, Agostini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tildei, Sereni, Stramaccioni, Giulietti, Reduzzi, Realacci, Arnoldi.

La Camera,

premessò che:

l'articolo 51 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ha previsto che siano distribuiti i modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono ad effettuare la consegna individuale a tutti i medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia;

ai fini del collegamento in via telematica del Ministero dell'economia e delle finanze con le strutture di erogazione di servizi sanitari, è prevista l'installazione nelle strutture erogatrici, in aggiunta ai programmi informatici dalle stesse ordinariamente utilizzati, di un software certificato;

l'articolo 50, comma 6 del citato decreto legge n. 269 del 2003 prevede un contributo straordinario a favore delle farmacie private per l'acquisto e l'installazione del predetto software, da erogarsi sotto forma di credito d'imposta;

nessun contributo straordinario è invece previsto a favore dei medici di medicina generale, che dall'introduzione di questo nuovo meccanismo di monitoraggio della spesa sanitario ricavano tuttavia un aggravio di lavoro e di spesa non indifferente;

al di là dell'acquisto e dell'installazione del software, ricade infatti sui medici di medicina generale la responsabilità principale della custodia e del corretto impiego dei nuovi modelli di ricettari medici;

inoltre, è proprio ai medici di medicina generale che spetta il compito di garantire una corretta informazione ai pazienti sulle nuove caratteristiche delle ricette mediche e sulle modalità di tutela delle norme sulla *privacy*;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative volte a prevedere per i medici di medicina generale forme di sostegno economico destinate a coprire i nuovi oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 50 del 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in analogia a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 50 per le farmacie private.

9/4489/**213**. Ercole.

La Camera,

premessò che:

il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 ha introdotto un nuovo sistema di finanziamento della spesa sanitaria fondato sull'autonomia delle singole Regioni in relazione alla gestione delle risorse necessarie a soddisfare il fabbisogno;

in conformità con i principi di cui al decreto legislativo n. 56 del 2000, l'articolo 83, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha stabilito che «le singole Regioni, contestualmente all'accertamento dei conti consuntivi sulla spesa sanitaria da effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo, sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di ge-

stione, attivando nella misura necessaria l'autonomia impositiva »;

in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001, l'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge 16 novembre 2001, n. 405, ha previsto che gli eventuali disavanzi accertati o stimati verranno coperti dalle Regioni con le modalità fissate con proprie norme che prevederanno alternativamente o cumulativamente l'introduzione di misure di compartecipazione e responsabilizzazione dei soggetti che determinano la spesa, interventi tributari o altri meccanismi, tra cui la distribuzione diretta di farmaci;

le norme richiamate sono chiaramente fondate sul principio di responsabilità delle singole Regioni del rispetto dei tetti di spesa programmati nel settore sanitario;

alla luce del principio di cui sopra, si ritiene necessario fornire un'interpretazione autentica del meccanismo di ripiano dei disavanzi nel settore della spesa farmaceutica previsto dall'articolo 48, comma 5, lett. f), terzo periodo del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; in particolare, si ritiene non conforme ai principi di federalismo fiscali vigenti l'interpretazione per cui tutte le Regioni sarebbero chiamate a ripianare il 40 per cento del disavanzo accertato nel settore della spesa farmaceutica; un'interpretazione siffatta infatti non solo contrasterebbe con i principi di responsabilità di ciascuna Regione nella spesa sanitaria, ma rischierebbe di trasformarsi in un disincentivo alle Regioni a perseguire obiettivi di efficienza ed efficacia nel settore dell'assistenza farmaceutica;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative interpretative dall'articolo 48, comma 5, lett. f), terzo periodo del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come riferito alle sole Regioni che, a livello regionale, presentano una spesa per l'assistenza farmaceutica superiore al tetto programmato del 16 per cento.

9/4489/**214**. Francesca Martini.

La Camera,

premessi che:

esaminato l'AC n. 4489, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), ed in particolare le norme che estendono l'applicazione dei condoni tributari, previsti dalla legge 289 del 2002, al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;

il comma 17 dell'articolo 9 della legge 289 del 2002, ha dato la possibilità ai soggetti colpiti dal terremoto del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, di regolarizzare i propri adempimenti tributari relativamente agli anni 1990, 1991 e 1992, versando il 10 per cento dell'ammontare dei tributi dovuti a titolo di capitale;

tenuto conto della gravità dei danni provocati dagli eventi alluvionali del novembre 2002, e della situazione critica tuttora in corso in vaste aree del Nord che penalizza i cittadini e le attività economiche;

la sospensione dei termini prevista solo per gli adempimenti e versamenti tributari, escludendo gli adempimenti contributivi, non solo ha creato discriminazioni rispetto ad analoghe e contemporanee situazioni di emergenza del centro-sud ma ha anche provocato disagi fiscali a chi in buona fede ha erroneamente usufruito di proroghe che in realtà non sono state mai concesse;